

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. **3.000** FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO – ATC 1 CAMPOBASSO. IMPORTO A BASE D’ASTA: € **39.000,00** (TRENTANOVEMILA/00) OLTRE IVA

ART. 1 - OGGETTO E CONSISTENZA DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di **n. 3.000 (tremila) esemplari** di Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Il rapporto tra i sessi, a pena di non conformità della fornitura, dovrà essere *1M / 3F*:

- **75% Femmine**
- **25% Maschi**

ART. 2 - REQUISITI TECNICI MINIMI OBBLIGATORI

L'operatore economico si impegna a fornire soggetti con i seguenti standard tassativi, necessari a garantire la sopravvivenza in natura:

1. **Età:** Compresa tra **120 e 150 giorni** al momento della consegna.
2. **Protocollo Anti-Imprinting:** Soggetti nati in azienda e gestiti, nel periodo **0-10 giorni**, tramite **voliere automatizzate** senza alcun contatto visivo o acustico con l'operatore umano.
3. **Ambiente di allevamento:** Stabulazione pre-rilascio in ampie voliere esterne, alte, caratterizzate da:
 - Presenza di vegetazione naturale incolta e zone coltivate a cereali.
 - Presenza di **essenze arboree interne utilizzate come posatoi notturni** (per stimolare il comportamento naturale di difesa dai predatori).
4. **Dieta:** Alimentazione naturale post-45° giorno, con incremento della quota fibrosa per lo sviluppo dell'apparato digerente selvatico.
5. **Identificazione:** Ogni capo deve essere munito di **anello inamovibile** con dicitura "**ATC1CB 2026**".

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E DOCUMENTI

La gara è gestita integralmente tramite il portale MePA (www.acquistinretepa.it).

Le offerte devono essere caricate a sistema secondo le modalità tecniche previste dalla piattaforma.

L'offerta dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO sul sistema MePA.

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione** e dichiarazioni sui requisiti generali (D.Lgs. 36/2023).
2. **Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio** in cui l'operatore attesta espressamente il possesso delle strutture indicate all'Art. 2 (automazione 0-10gg e posatoi arborei).
3. **Offerta Economica:** Indicazione del prezzo unitario e del ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (€ 39.000,00 oltre IVA).

ART. 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'OPERATORE

Ai fini della partecipazione, l'operatore economico deve allegare alla documentazione amministrativa una **Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio** (ex D.P.R. 445/2000) in cui attesta espressamente:

- La disponibilità di impianti di incubazione e svezzamento **automatizzati** atti a garantire l'assenza di imprinting umano nei primi 10 giorni di vita.
- La conformità strutturale delle voliere di accrescimento (presenza di vegetazione e posatoi arborei) come previsto dall'Art. 2.
- L'impegno a consentire l'accesso ispettivo ai delegati dell'A.T.C. n. 1.

ART. 4 - SOPRALLUOGHI E VERIFICA REQUISITI

L'A.T.C. n. 1 si riserva il diritto insindacabile di effettuare **sopralluoghi presso l'allevamento** del fornitore in qualsiasi momento (sia in fase di aggiudicazione provvisoria che durante l'esecuzione).

- Il riscontro di difformità rispetto a quanto dichiarato (es. assenza di automazione, assenza di posatoi arborei, eccessiva confidenza degli animali con l'uomo) comporterà l'**esclusione immediata** dalla procedura o la **risoluzione del contratto** per grave inadempimento, con segnalazione alle autorità competenti per dichiarazioni mendaci.

ART. 5 - STATO SANITARIO E CONSEGNA

- I capi devono essere sani, certificati periodicamente dalle **ASL** e accompagnati da regolare Modello IV.
- Soggetti feriti, debilitati o non corrispondenti ai requisiti saranno respinti e dovranno essere sostituiti entro **48 ore**.
- Tutti i costi e le spese relativi al trasporto, al personale addetto, al carburante e ai contenitori sono a totale ed esclusivo carico del fornitore. Il prezzo unitario offerto per ogni fagiano si intende comprensivo di ogni onere fino alla consegna finale. Il fornitore è l'unico responsabile dell'integrità e della salute degli animali durante tutto il tragitto, dall'allevamento fino ai punti di rilascio indicati dall'Amministrazione. Qualsiasi perdita, ferimento o decesso avvenuto durante il trasporto resterà a carico del fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione dei capi senza alcun costo aggiuntivo per l'A.T.C. n.1. Il trasporto deve essere effettuato con mezzi idonei e regolarmente autorizzati dalle autorità veterinarie, garantendo il benessere animale, un'adeguata aerazione e l'assenza di sovraffollamento nelle casse.

ART. 6 - PENALI

In caso di accertata non conformità o ritardo nell'esecuzione della fornitura, si applicheranno le seguenti sanzioni:

- **Ritardo nella consegna:** per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle date concordate per il rilascio, verrà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale (pari a 19,50 € al giorno).

- **Capi non conformi:** per ogni soggetto che all'atto della consegna presenti piumaggio danneggiato, ferite, o segni evidenti di scarsa selvatichezza (eccessiva docilità), il fornitore è tenuto alla sostituzione immediata. In caso di mancata sostituzione entro 48 ore, verrà applicata una penale pari al doppio del prezzo unitario per ogni capo mancante o respinto.
- **Mancata corrispondenza del sesso o marcatura:** qualora il rapporto maschi/femmine (1M:3F) o la marcatura degli anelli (ATC1CB 2026) non siano rispettati oltre una soglia di tolleranza dell'1%, verrà applicata una penale di 10,00 € per ogni capo difforme.
- **Gravi inadempimenti:** qualora, a seguito di sopralluogo presso l'allevamento, venisse accertata la mancanza delle strutture automatizzate o dei requisiti ambientali (posatoi, voliere alte) dichiarati dal fornitore, l'A.T.C. n. 1 procederà alla risoluzione del contratto per colpa, all'incameramento della cauzione definitiva e potrà richiedere il risarcimento del maggior danno per il fallimento del piano di ripopolamento.